COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori POLLIDORO ed altri; JERVOLINI RUSSO ed altri; SCEVAROLLI ed altri; CROLLALANZA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (*Approvata dal Senato*) (1791);

OLIVI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (391);

FERRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (714);

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme-quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770);

GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (826);

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206) . . . . . .

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . 3, 10, 14, 16

BIANCHINI GIOVANNI 14

DONAZZON RENATO 11

PELLICANÒ GEROLAMO 13

RIGHI LUCIANO, *Relatore* 4, 14, 16

SACCONI MAURIZIO 10

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 11, 15

VISCARDI MICHELE 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCO BONFERRONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (Approvate in un testo unificato dal Senato) (1791); Olivi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (391); Ferrari Marte ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (714); Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: Norme-quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770); Garocchio ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (826); Righi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Pollidoro, Margheri, Petrara, Baiardi, Bonazzi, Consoli, De Sabbata, Felicetti, Miana, Pollastrelli, Urbani, Volponi; Jervolino Russo, Lombardi, Triglia, Fontana, Bompiani, Fimognari, Saporito, D'Agostini, Nepi, Mancino, Bombardieri, Pacini, Martini; Scevarolli, Fabbri, Spano Roberto, Sellitti, Buffoni, Cimino, Castiglione, Della Briotta, Frasca, Orciari, Spano Ottavio, Vella, Bozzello Verole, Cassola, Covatta, De Cataldo, De Martino, Di Nicola, Finocchiaro, Garibaldi, Giugni, Greco, Marinucci Mariani, Masciadri, Monsellato, Muratore, Novellini, Panigazzi, Scamarcio, Segreto, Trotta, Vassalli; Crollalanza, La Russa, Gradari, Biglia, Filetti, Finestra, Franco, Giangregorio, Marchio, Mitrotti, Moltisanti, Monaco, Pisanò, Pirolo, Pistolese, Pozzo, Rastrelli e Romualdi: « Legge-quadro per l'artigianato » (approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica, nella seduta del 31 maggio 1984; dei deputati Olivi, Borghini, Cerrina Feroni, Donazzon, Alasia, Cardinale, Cherchi, Cuffaro, Graduata, Grassucci, Provantini, Sastro, Belardi Merlo, Antoni, Pochetti, Proietti, Trebbi Aloardi, Macciotta, Bocchi, Giadresco, Baracetti, Conti, Zoppetti, Bellocchio, Lodi Faustini Fustini, Vignola, Gasparotto e Motetta: « Legge-quadro per l'artigianato »; Ferrari Marte, Cresco, Barbalace, Alberini, Amodeo, Lodigiani, Fiandrotti, Zavettieri, Colzi, Manchinu e Diglio: « Legge-quadro per l'artigianato »; Staiti di Cuddia delle Chiuse, Manna, Martinat e Baghino: « Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane »; Garocchio, Campagnoli, Tedeschi, Pillitteri, Colucci, Pellicanò, Massari, Rizzi, Baslini, Sterpa, Garavaglia, La Russa, Portatadino, Sangalli e Alberini: « Legge-quadro per l'artigianato »; Righi, Citaristi, Gitti, Ferrari Silvestro, Cristofori, Nenna D'Antonio, Anselmi, Astori, Azzolini, Bianchini, Bodrato, Falcier, Savio, Lattanzio, Bianchi di Lavagna, Bianchi, Bonetti, Carrus, Coloni, Corsi, Franchi Roberto, Meleleo, Moro, Nicotra, Orsenigo, Pujia, Radi, Rebulla, Rosini, Rossattini, Ravasio, Ricciuti, Rinaldi, Viscardi, Abete, Andreoli, Armellin, Astone, Augello, Balestracci, Balzardi, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bonalumi, Bonferroni, Bosco Bruno, Briccola, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Casini Carlo, Cattanei, Cobellis, Contu, Dal Maso, Dell'Andro, Del Mese, Fiori, Foti, Ianniello, Ligato, Lo Bello, Lussignoli, Malvestio, Mancini Vincenzo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Micheli, Napoli, Nucci Mauro, Paganelli, Pasqualin, Patria,

Perugini, Perrone, Picano, Piredda, Pontello, Portatadino, Quieti, Rossi di Montelera, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sanza, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Soddu, Sullo, Tancredi, Vecchiarelli, Ventre, Viti, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zolla e Zoppi: « Legge-quadro per l'artigianato » (1206).

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 1791 a condizione che si sopprima il penultimo comma dell'articolo 13 o, in subordine, si demandi l'individuazione delle « particolari attività da chiunque svolte che implicano responsabilità » alla legge da emanarsi a norma del terzo comma dell'articolo 2 del progetto di legge, ovvero allo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, così come previsto – sia pure ad altro fine – dall'articolo 4, primo comma, lettera *c*).

La stessa Commissione ha espresso inoltre parere favorevole sulle abbinate proposte di legge nei limiti di cui al progetto di legge n. 1791.

L'onorevole Luciano Righi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, dopo il lavoro già svolto dalla Commissione in sede referente ci accingiamo ora ad affrontare la discussione relativa alla legge-quadro per l'artigianato in sede legislativa. Chiedo fin d'ora venia ai colleghi se ripeterò alcune valutazioni ed argomentazioni di carattere generale già svolte nella mia precedente relazione introduttiva anche se la maggiore attenzione va posta alla parte finale che sintetizza una serie di posizioni e di proposte che, a mio avviso, possono trovare positiva definizione e quindi consentire di approvare in tempi, mi auguro brevi, la legge-quadro.

Le proposte di legge in esame sono quelle presentate alla Camera n. 391, 714, 770, 826, 1206 e 1791 quest'ultima approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1984, trasmessa alla Camera il 5 giugno 1984 e subito posta all'ordine del giorno di questa Commissione, unitamente alle altre. Devo ricordare che la discussione della legge al Senato non ha avuto un andamento tranquillo anche se va dato atto dello sforzo intenso e dell'impegno di tutte le forze politiche e del Governo per arrivare ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo necessitata dalla richiesta di procedura abbreviata che, al di là delle probabili buone intenzioni del proponente, non ha favorito un esame sereno e gli approfondimenti necessari, se è vero che la legge in alcune formulazioni è oggettivamente carente e se addirittura alcuni gruppi, anche di opposizione, hanno manifestato nel corso del dibattito alcune perplessità, e nelle stesse dichiarazioni di voto conclusive sono stati anche espressi inviti a questo ramo del Parlamento di meglio definire alcuni punti. Questo è lo sforzo che abbiamo prodotto in questi mesi, avendo fra l'altro deciso di tenere come testo base quello approvato dal Senato, e va positivamente sottolineato il grande sforzo di interpretazione e la preoccupazione rispetto ad una realtà, quella dell'artigianato, assai complessa, che vive un momento tormentato e che ha male sopportato (come d'altra parte altre categorie e gruppi) un progressivo processo di burocratizzazione del sistema, un consolidarsi dall'appiattimento sociale, un utilizzo non sempre valido e produttivo delle limitate risorse disponibili e talune contraddizioni nella gestione della cosa pubblica. Ciò nel momento in cui l'artigianato ha assunto e sta precisando sempre più il suo ruolo nella realtà socioeconomica del paese, vincendo i tentativi di emarginazione e di residualità e conquistando spazi reali attraverso l'intuizione, l'inventiva, l'efficienza, la flessibilità produttiva e la prontezza di sfruttare le variazioni della domanda conferendo al sistema quella rapidità di adattamento ai mutamenti del mercato particolarmente necessaria nei momenti di crisi.

L'elasticità – intesa come capacità di un pronto adattamento ai mutamenti sia quantitativi sia qualitativi della domanda –, la disponibilità al rinnovamento tecnologico, la creazione di imprenditorialità

e di formazione professionale, la capicità di trasmettere valori culturali e sociali e di creare occupazione qualificata, sono gli elementi fondamentali che caratterizzano oggi le piccole imprese artigiane. È quindi importante utilizzare in senso positivo queste caratteristiche, facendone un elemento di spinta di un processo di cambiamento, di riqualificazione, di modernizzazione e di crescita delle attività produttive regionali, comprese quelle del Mezzogiorno di Italia, nel quale l'artigianato possa acquisire nuova forza e qualificazione proprio in considerazione della funzione che esso sta dimostrando di poter svolgere, se verrà messo in grado di poter lavorare con serenità, senza asfissianti pastoie e senza quelle aggressioni e quegli attacchi che turbano, preoccupano e creano elementi di grave disagio e frustrazione nell'intero settore.

L'artigianato sarà coinvolto dalle modificazioni strutturali provocate dall'internazionalizzazione dell'economia, dalla nuova divisione internazionale del lavoro e dai processi di innovazione tecnologica. Quindi i piccoli imprenditori saranno contemporaneamente oggetto e soggetti del cambiamento. Di qui la necessità di elaborare nuove politiche e strumenti legislativi che diano spazio e valorizzino il fondamentale apporto umano senza retorica, senza inutili orpelli e bardature, ma andando all'essenza delle questioni e dando all'uomo gli strumenti adatti per affrontare adeguatamente e risolvere i problemi.

In questo senso si impone un'azione complessiva che partendo dalla legge quadro (che rappresenta il primo e più rilevante provvedimento) affronti anche i problemi relativi all'apprendistato, alla riforma del credito artigiano, alla semplificazione fiscale, alla sistemazione degli aspetti previdenziali nell'ambito della più vasta riforma del sistema pensionistico, unitamente ad una forte spinta all'intervento delle regioni, secondo logiche di concreta e non teorica programmazione, sottolineando il loro potere costituzionale ma anche il loro dovere di intervenire decisamente a favore dell'artigianato non in termini assistenzialistici, ma di sostegno, nella prospettiva del rafforzamento e del consolidamento delle imprese.

Questo ovviamente non significa porre in contrapposizione lo sviluppo dell'artigianato produttivo con quello dell'industria. Anzi, le funzioni dei due comparti del settore secondario devono integrarsi, anche se talvolta abbiamo dovuto assistere a disdicevoli fenomeni di decentramento provocati in modo artificioso (e quindi creando strutture fragili ed incerte) e non dettati da serie esigenze di più razionale organizzazione del lavoro e della produzione e perciò in grado di allargare concretamente la base produttiva del sistema e garantire la stabilità occupazionale.

Occorre anche guardarsi da una grossa tentazione che potrebbe essere distorcente e negativa, e cioè quella di voler mantenere a tutti i costi nel settore dell'artigianato, artificiosamente, quelle imprese che per la loro capacità, la loro potenzialità, la loro struttura ed il loro grado di maturazione sono nelle condizioni oggettive di spiccare il salto al più alto livello: quello industriale.

Pressoché tutte le relazioni che accompagnano le proposte di legge mettono in evidenza il ruolo attivo svolto dall'artigianato e le sue positive prospettive – pur nelle difficoltà congiunturali – anche se giustamente viene lamentata l'assenza di dati sicuri relativi al settore per quanto riguarda l'aspetto quantitativo e qualitativo, la dimensione delle aziende, la distribuzione sul territorio, il numero di occupati (con riferimento ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori familiari ed agli apprendisti). A questo inconveniente occorrerà ovviare con un intervento tempestivo del Governo e, non appena costituito, del Consiglio nazionale dell'artigianato.

Le relazioni mettono altresì in evidenza la necessità di integrazione e di adeguamento della legislazione, che risale al 1956 e che peraltro ha dato buona prova ed ha consentito uno sviluppo notevole all'artigianato, tenuto conto delle trasformazioni avvenute nel settore dal punto di vista tecnologico e manageriale e per la grossa novità istituzionale dell'avvento del-

le regioni e dei relativi trasferimenti di funzioni *ex* articolo 117 della Costituzione.

A questo proposito desidero ricordare: che l'attività svolta in questi anni dalle regioni, sia pure con diversa incisività, ha aperto nuove ed interessanti prospettive allo sviluppo dell'artigianato; che il trasferimento di competenze operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha definito in modo sufficientemente compiuto gli ambiti delle funzioni regionali nel settore; che lo Stato ha provveduto nel frattempo a definire nuove politiche di intervento per la promozione commerciale e dell'esportazione e per i consorzi fra le imprese; che sono stati ridefiniti con apposita legge-quadro gli ambiti che gli strumenti della formazione professionale; che sono state modificate le norme del codice civile sui consorzi e sull'impresa familiare; che è stato approvato il nuovo diritto di famiglia; che sono state emanate varie direttive da parte della comunità economica europea.

Tutti questi elementi, unitamente alle profonde modifiche di ordine sociale, economico e produttivo, concorrono complessivamente a determinare la necessità: di una nuova legge per l'artigianato che sia in grado di garantire il processo evolutivo del settore verso prospettive e soluzioni tecnologicamente ed organizzativamente sempre più avanzate e sofisticate; nello stesso tempo di salvaguardarne i valori sociali e culturali e la sua fondamentale idoneità a svolgere un'azione di formazione, preparazione e qualificazione di ampie fasce di lavoratori, in particolare giovani; specialmente di garantire la continuazione ed il rinnovamento dei mestieri.

Va ricordato che il problema della revisione legislativa fu affrontato nelle passate legislature con fasi alterne e la ripresa dell'attività della IX legislatura ha riproposto immediatamente all'attenzione del Parlamento il tema della legge-quadro che la presentazione delle proposte di legge che ho citato all'inizio, dalle quali occorre ripartire tenendo conto ovviamente dei risultati già raggiunti nell'ottica di un approfondimento critico dei contenuti, come è stato fatto fino ad ora, senza arroccamenti pregiudiziali, anche se con la preoccupazione di non distorcere la natura dell'artigianato e di non pregiudicarne la vitalità e le funzioni.

In altre parole la legge-quadro, definendo princìpi di carattere generale, deve assumere contenuti idonei a conferire al settore un nuovo ed organico inquadramento legislativo, omogeneo a livello nazionale, determinando i limiti entro i quali le regioni possono svolgere le competenze in materia di artigianato di loro attribuzione, tutelando la dimensione produttiva e professionale in cui opera il settore, rilanciando, sviluppando e valorizzando la imprenditoria artigiana in termini economici e sociali nel contesto di una politica di programmazione nazionale e regionale come previsto, fra l'altro, dall'articolo 45 della Costituzione.

E se per quanto riguarda il ruolo delle regioni e il loro potere-dovere di intervento l'articolo 1 può essere considerato soddisfacente, anche perché tiene conto dell'esperienza già maturata e dei risultati concreti già raggiunti negli ultimi anni, la discussione ha messo ampiamente in evidenza i limiti di una adeguata definizione di imprenditore artigiano e di impresa artigiana.

Infatti, appare del tutto insufficiente nell'attuale realtà tecnologica e produttiva il riferimento relativo ai limiti dimensionali ed il Senato stesso ha dato un segnale riducendo i limiti massimi degli addetti.

Infatti, imprese completamente meccanizzate ed automatizzate sono in grado di sviluppare oggi una produzione che, per qualità e quantità, è tipicamente industriale.

Sono emerse proposte atte ad inserire altri parametri, come quello del rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto, considerate di grande interesse anche se di non facile applicazione e comunque atte a porre qualche vincolo agli aspetti produttivi totalmente ripetitivi ed automatizzati, come pure ad evitare disdicevoli commistioni tra settore artigianale

e commerciale, specie per quanto si riferisce alla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda la definizione di imprenditore artigiano, va detto chiaramente ed a scanso di equivoci che non c'è nessuna intenzione di creare sbarramenti artificiosi alle possibilità da parte dei cittadini di intraprendere liberamente una attività economica, ma non va sottaciuto come con troppa facilità vi sia il ricorso all'iscrizione all'albo per poi chiudere l'azienda dopo poco tempo. C'è una mobilità eccessiva di iscrizioni e cancellazioni, che crea illusioni facili e conseguenze deleterie e, quello che è peggio, costituisce un elemento di instabilità e di discredito con conseguenze negative non solo di ordine economico, ma anche di ordine sociale e d'immagine. Questo ci riporta necessariamente alla figura giuridica dell'imprenditore artigiano, la quale va definita sì con riferimento all'articolo 2082 e specie all'articolo 2083 del codice civile, ma anche in funzione di quella professionalità che deve contraddistinguere l'organizzazione e l'esercizio dell'attività artigiana. Ciò significa tutelare la dimensione professionale in cui si muove il titolare dell'impresa, dimensione imperniata sì sul potere di organizzare, dirigere e gestire l'impresa, ma anche sulla partecipazione diretta e continuativa al processo produttivo con il proprio lavoro personale, anche manuale.

E fin qui tutte le proposte di legge *grosso modo* concordano.

Dove invece non c'è accordo, rimanendo di fatto una posizione esclusiva del gruppo democristiano, è nel riconoscimento della funzione di addestramento e di preparazione dei giovani presenti in azienda al fine di trasfondere alle nuove generazioni il proprio patrimonio professionale e garantire con ciò la continuità dei mestieri nel settore. Ci sembra che ciò rappresenti un presupposto soggettivo molto importante al fine di distinguere l'imprenditore artigiano da quello industriale, la cui attività per sua natura può prescindere da qualsiasi apporto personale e professionale qualificato del titolare. Riteniamo inoltre che il riconoscimento di tale funzione non contrasti con l'articolo 41 della Costituzione, il quale prevede l'intervento del legislatore ordinario affinché vengano realizzate nel modo più opportuno le finalità proprie della norma costituzionale, vale a dire che la libertà di iniziativa da un lato non debba trovarsi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno alla sicurezza umana e dall'altro debba essere coordinata a fini sociali.

Il princìpio della qualificazione professionale realizzerebbe effettivamente questi fini di carattere sociale conformemente all'articolo 41 come pure 45 della Costituzione ed aiuterebbe, altresì, a combattere le ormai troppo diffuse forme di abusivismo. Ma, ripeto, mi pare di aver percepito che non vi è disponibilità a convergere di altri gruppi.

Nessuna particolare notazione per quanto riguarda l'iscrizione, la revisione, gli accertamenti d'ufficio e la tenuta dell'albo per il quale, per altro, occorre una particolare attenzione nella revisione periodica al fine di garantire la sussistenza dei requisiti artigiani dell'impresa, avendo l'iscrizione carattere costitutivo.

Si suggerisce, per altro, che l'iscrizione al predetto albo abbia carattere sostitutivo a tutti gli effetti dell'iscrizione al registro ditte.

Un'osservazione va fatta in ordine ai consorzi ed alle società consortili, nel senso che il testo va precisato ed integrato con una normativa relativa alle agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e dalla legge 20 maggio 1981, n. 240; va, altresì, chiarito che non sono ammessi cumuli di agevolazioni statali e regionali.

Vi è, infine, un altro punto che ha suscitato notevole contrasto ed è stato risolto al Senato, sia pure con lieve margine, ai voti, esso riguarda il sistema di composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Le varie proposte di legge sostengono l'elezione diretta in quanto riconoscono a questi organi una funzione di rappresentanza e di tutela del settore artigiano. Si discosta da questa interpretazione la proposta n. 1206, la quale opta per la desi-

gnazione da parte delle associazioni di categoria operanti da almeno tre anni dalla provincia ed aderenti alle rispettive organizzazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ciò in considerazione del fatto che il ruolo di questi organismi, rispetto al passato, risulta assai ridimensionato avendo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 affidato ai comuni l'istruttoria per l'iscrizione all'albo, per cui i compiti di queste commissioni rappresentano atti dovuti e, quindi, esse hanno assunto caratteristiche prevalentemente burocratico-notarili e tecnico-amministrative e non più, quindi, funzioni di rappresentanza e di autogoverno.

Perciò viene ritenuta sproporzionata la chiamata alle urne della categoria a questi fini.

Ma c'è un'altra considerazione e cioè che la rappresentanza spetta alle organizzazioni sindacali artigiane che, oltre tutto, sono molto presenti ed attive su tutto il territorio nazionale e sono diventate interlocutrici reali delle istituzioni locali, specie delle regioni; per ciò stesso tali organizzazioni sono in grado di garantire una adeguata presenza in base alla loro potenzialità associativa, rappresentativa ed organizzativa.

Quindi, le commissioni, anche se preposte allo scioglimento di funzioni pertinenti al settore dell'artigianato, restano pur sempre degli organi di natura amministrativa con questioni propriamente tecniche, che non possono coincidere e tanto meno interferire con quella della rappresentanza di interessi propria delle organizzazioni sindacali di categoria.

Per ciò si ritiene che il sistema della designazione sia più agile, ugualmente rappresentativo e democratico, meglio rispondente alle attuali funzioni del CPA, considerati anche i positivi risultati che tale sistema ha dato nelle province autonome dove è già entrato in funzione.

In ogni caso occorre mettere mano all'articolo 10 del testo del Senato, in quanto è carente nella formulazione prevedendo la composizione per quanto riguarda i due terzi dei componenti la commissione provinciale per l'artigianato e tacendo sull'altro terzo, la cui composizione va ovviamente definita.

A questo punto il relatore, dopo una serie di incontri di carattere informale è in grado di esprimere alcune valutazioni e proposte che si augura consentano di approvare la legge-quadro per l'artigianato in tempi assai rapidi. Infatti, da quanto sopra esposto si possono individuare tre fasce di problemi, tenuto conto degli emendamenti presentati al testo del Senato che rappresentano l'estrapolazione dei nodi essenziali delle varie proposte di legge presentate alla Camera, sulla prima delle quali c'è una convergenza pressoché totale, mentre sulla seconda vi sono posizioni che con un po' di sforzo e di confronto in Commissione a mio parere sono riconducibili ad unità e, infine, sulla terza non c'è accordo fra tutti i gruppi.

Alla prima fascia si riferiscono le proposte di emendamento: all'articolo 3 per quanto riguarda i servizi che la dizione del Senato rischia oggettivamente di lasciare indeterminati creando gravissime difficoltà interpretative, per cui il problema verrebbe risolto aggiungendo alla fine del primo comma le parole: « nonché le attività considerate commerciali ai fini previdenziali ».

All'articolo 4, primo comma lettera *b*), la questione dell'impresa che lavora in serie viene risolta con l'aggiunta delle parole: « purché con lavorazione non del tutto ripetitiva ed automatizzata ».

All'articolo 5 il secondo comma andrebbe sostituito con il seguente: « L'iscrizione al suddetto albo è sostitutiva a tutti gli effetti dell'iscrizione al citato registro delle ditte; le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ».

All'articolo 6, secondo comma, per quanto riguarda i consorzi, le società consortili e le associazioni fra imprese artigiane, dopo la parola: « agevolazioni » si aggiungono le altre: « creditizie, fiscali e contributive » e dopo il terzo comma si aggiunge il seguente periodo: « Ai consorzi ed alle società consortili di cui al

precedente comma possono essere estese le agevolazioni previste dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e nella misura massima prevista dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1981, n. 240. Non è consentito il cumulo fra le agevolazioni statali e regionali ».

All'articolo 7 vanno aggiunte alla fine del primo comma le parole: « e provvede alle relative certificazioni ».

All'articolo 8, fine del terzo comma, laddove si fa riferimento alle convenzioni fra regioni ed imprese artigiane, si aggiungono le parole: « ed a settori artigiani di particolare valore economico e sociale esplicitamente riconosciuti dalla programmazione regionale ».

All'articolo 10, per quanto riguarda la composizione delle commissioni per l'artigianato, la questione si risolve inserendo dopo il terzo comma il seguente periodo: « Nel terzo rimanente dovranno essere garantite la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'Ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti ».

Questo per quanto concerne la prima fascia di questioni su cui non vi dovrebbero essere particolari problemi.

Nella seconda fascia si pone il problema relativo ai limiti dimensionali con proposte che mirano, nella loro finalità, a favorire l'occupazione giovanile fissando per le aziende maggiori [articolo 4, lettera *a*): lavorazioni non di serie, e lettera *c*): lavorazioni artistiche], per la parte eccedente i 15 dipendenti, l'assunzione progressiva rispettivamente di 5 e 9 apprendisti.

Vi è una proposta subordinata di delegare le regioni a stabilire il numero in base alle convenzioni di cui all'articolo 8.

Sempre all'articolo 4 vi sono posizioni assai diversificate per quanto riguarda il problema del numero degli addetti dell'edilizia: si va dalla posizione che scorpora l'edilizia dall'impresa che lavora in serie per inserirla nelle lavorazioni non di serie (cioè, massimo 20 dipendenti), con le limitazioni dinanzi indicate per il numero degli apprendisti, a quella di definire il numero massimo in 14, 12, 10 e 6 dipendenti.

Credo proprio che dobbiamo tutti impegnarci a fare uno sforzo convergente perché queste posizioni passano attraverso pressoché tutti i gruppi parlamentari.

Occorre altresì decidere se accettare o meno all'articolo 7, fine del quarto comma, dopo le parole: « entro sessanta giorni » l'aggiunta delle altre: « e che fanno stato ad ogni effetto » e la sostituzione del titolo dell'articolo 9 con il seguente: « Organi amministrativi preposti all'artigianato », come pure al secondo comma dopo le parole: « la tenuta degli albi » l'aggiunta delle altre: « comprensiva degli atti relativi all'iscrizione, modificazione e cancellazione ed alla connessa certificazione ».

Anche qui credo che possiamo trovare un punto abbastanza agevole di intesa.

Alla terza fascia, infine, rimangono aperti tre problemi su cui i dissensi sono più marcati, e precisamente nell'ordine: all'articolo 10 sulla questione che delega le regioni, con apposite leggi, a stabilire le norme relative alla scelta dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato per cui, in particolare, il gruppo comunista insiste sulla elezione, mentre da altre parti si opta, per le note ragioni ripetutamente illustrate, per la designazione; all'articolo 3 sulla definizione di impresa artigiana laddove si chiede di fissare, alla fine del primo comma, un rapporto fra le spese di retribuzione ed il valore aggiunto, proposta che, ripeto, ha suscitato notevole interesse, ma che è ritenuta di difficile applicazione; all'articolo 2, laddove si chiede l'inserimento del concetto di qualificazione nella professionalità dell'imprenditore artigiano e della sua eventuale idoneità all'addestramento dei giovani che intendano intraprendere un mestiere.

Per quanto riguarda l'articolo 2, c'è anche una richiesta di soppressione del secondo comma, che sarebbe consigliabile, o, in via subordinata, l'introduzione di una formula di salvaguardia per determinati mestieri soggetti a specifiche norme

statali come, ad esempio, i panificatori, i barbieri, i parrucchieri, e così via, con la dizione all'inizio del secondo comma: « Fatta salva la vigente specifica normativa statale in materia, sono... ».

A parte pongo il problema, perché è sorto nelle ultime ore e quindi ha bisogno di qualche verifica, di una sollecitazione pervenutami dalla provincia autonoma di Trento che non si sente sufficientemente garantita con la dizione contenuta nelle norme dell'articolo 1 per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome e suggerisce di aggiungere al primo comma dell'articolo 1 le parole: « anche per quanto attiene alla definizione a tutti gli effetti delle dell'impresa artigiana » e nelle norme finali e transitorie il seguente periodo: « Le imprese artigiane iscritte all'albo provinciale istituito con apposita normativa dalla provincia autonoma di Trento assumono la qualifica ai fini previdenziali ed assicurativi sin dal momento dell'iscrizione nello stesso albo ».

Occorre inoltre valutare l'opportunità dell'inserimento di una norma secondo la quale l'impresa artigiana iscritta all'albo e fino alla sua cancellazione ha diritto all'inquadramento nel settore artigiano della Cassa assegni familiari, come pure testificare che il provvedimento di cancellazione non ha efficacia retroattiva. Questo perché è insorta sul territorio nazionale una diatriba con l'INPS.

C'è infine la proposta di sopprimere il penultimo comma dell'articolo 13 (disposizioni transitorie e finali), che delega il Governo ad emanare l'elenco delle particolari attività che implicano responsabilità nei confronti degli utenti, accogliendo in questo senso la condizione posta dal parere della I Commissione affari costituzionali, in quanto si ritiene sufficiente allo scopo generale della legge quanto contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1791 approvata dal Senato.

Signor presidente, onorevoli colleghi, spero di aver fatto un quadro chiaro dello stato di avanzamento dei nostri lavori e devo dare atto dello sforzo ed impegno di tutti i gruppi per arrivare a questa situazione che per me è molto avanzata.

Ritengo si debba fare ora l'ultimo, decisivo e volenteroso sforzo per andare alla conclusione che, a questo punto, può essere effettivamente rapida.

PRESIDENTE. La relazione mi sembra esauriente, in quanto ha messo in luce i punti in cui vi sono convergenze e quelli in cui ancora sussistono divergenze.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAURIZIO SACCONI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, parlerò brevemente non volendo ripetere in questa sede considerazioni di carattere generale che abbiamo già avuto modo di svolgere. A seguito dei contatti avuti in via informale dal relatore con i rappresentanti dei gruppi, ci è ora consentito di riprendere formalmente l'esame del provvedimento ed anche, a mio avviso, portarlo a conclusione, posto che i termini delle questioni aperte sono abbastanza chiari e ai gruppi oggi non resta che pronunciarsi su problemi non ulteriormente mediabili.

Vorrei innanzitutto dire che noi abbiamo prestato particolare attenzione alla definizione di impresa in quanto essa è l'aspetto che più ci interessa di questo provvedimento; al riguardo abbiamo anche noi valutato l'ipotesi prospettata – e mi pare non più riproposta – di una definizione fondata sul valore aggiunto o su un rapporto tra questa e il monte salari. È una definizione teoricamente senza dubbio più corretta di quella che mi pare stiamo per assumere, ma che, allo stato, non appare assumibile proprio per la mancanza di elementi conoscitivi del settore tali da consentirci di dare dei parametri a questi due valori artificiali, in modo da non determinare con provvedimenti legislativi una situazione traumatica nei confronti della categoria, dato che potrebbero produrre movimenti di imprese in modo consistente. Noi, in questo momento, non saremmo in grado di considerare fino in fondo gli effetti di una determinata quantificazione dei due pa-

rametri cui ho fatto cenno (il valore aggiunto e il monte salari). La definizione quindi non può che essere, a mio avviso, quella data dal Senato, ma con la precisazione che essa non modifica quelle normative speciali che attengono a particolari norme a tutela del consumatore o di una speciale lavorazione (porto l'esempio della panificazione di cui si è più volte discusso). Credo che da questo punto di vista sussista un problema solo in relazione alle modalità da seguire per migliorare gli elementi di garanzia nei confronti di queste lavorazioni particolari affinché la definizione generale non modifichi queste norme speciali.

Deve essere chiaro, in ogni caso, che da parte nostra non vi sarà mai l'accettazione dell'introduzione di un concetto che in qualche modo possa rinviare alla legislazione la regolamentazione dell'accesso nelle imprese artigiane. Il concetto di parificazione – come diceva il collega Righi – si presta ad interpretazioni ambigue: sarebbe infatti come affermare che l'attività deve essere condotta in modo moralmente ineccepibile, quando ancora non esistono tribunali che possano definire questo concetto.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il relatore si riferiva agli apprendisti.

MAURIZIO SACCONI. Allora comprendo come, in qualche modo, si possa consentire alle regioni di definire il tipo di qualificazione che le botteghe artigiane possono avere nel momento in cui, su base convenzionale, dovessero svolgere un'attività di formazione professionale. Questo argomento mi consente di collegarmi al punto relativo all'imponibile di apprendisti nell'ambito dell'impresa artigiana, potendo considerare questo problema solo all'interno di un patto convenzionale, e non come un obbligo che viene imposto all'impresa: non è quest'ultima la via da seguire per incentivare l'ingresso dei giovani nelle imprese artigiane, l'ingresso dovrebbe avvenire in base ad una deregolamentazione della normativa.

Su tutto il resto noi esprimiamo il consenso (che è quindi pressoché generale) sulla relazione del collega Righi.

Ci sembra che sia da sottolineare anche la precisazione, in relazione alla lavorazione automatica, in base alla quale si sostituisce l'espressione « processo produttivo » con l'altra « lavorazione »: in questo modo ci si riferisce ad un ambito più vasto del solo *hardware*. In questo modo è compresa non solo l'impresa con un processo di *hardware*, ma anche quella che adegui il processo produttivo in relazione alla domanda di mercato. Così mi pare debba essere inteso il concetto di lavorazione sostitutiva del processo produttivo, occorre, quindi, riferirsi ad una attività non del tutto ripetitiva ed automatizzata.

Per quanto riguarda l'elezione delle commissioni provinciali per l'artigianato, mi sembra che il relatore riprenda l'orientamento emerso nella Commissione del Senato e poi modificato in aula. Penso che tale proposta, eventualmente votata dalla Camera, potrebbe essere facilmente accolta dal Senato, dal momento che una simile istanza era già emersa precedentemente.

La questione relativa al metodo da utilizzare nella scelta dei componenti tali commissioni assume un significato di minore pregnanza, dal momento che a tali organi non viene delegato alcun compito di verifica della qualità dell'imprenditore artigiano. In tal caso la loro funzione sarebbe indubbiamente stata più consistente e significativa, favorendo le singole realtà regionali, sulla base della specifica esperienza potrà valutarsi l'opportunità di ricorrere a questo strumento per la designazione dei rappresentanti delle categorie all'interno delle commissioni considerate.

MICHELE VISCARDI. Dichiaro fin da ora che non presenterò tutti gli emendamenti preannunciati. Mi riservo di presentare nel corso di successive sedute eventuali altri emendamenti.

RENATO DONAZZON. Vorrei intervenire brevemente per dire che il collega Ridi,

anziché fornire una rapida sintesi, ha preferito mettere in evidenza le posizioni espresse nel corso dei lavori dai diversi gruppi parlamentari. Sarebbe stato forse opportuno individuare, al termine della discussione, alcuni punti fermi, viceversa, mi sembra che il relatore tenda ad accentuare le divisioni emerse all'interno della Commissione, anche attraverso alcune forzature e l'introduzione di alcuni elementi addirittura pericolosi. Ad ogni modo, le divergenze potranno essere superate nella fase della discussione ed entrando nel merito dei singoli punti.

Voglio ricodare che anche noi siamo favorevoli ad una rapida conclusione dell'*iter* e non siamo contrari ad alcune correzioni marginali rispetto al testo approvato dal Senato. Tale documento, infatti, pur presentando alcuni elementi poco chiari ed incompleti, costituisce un punto di arrivo importante, il frutto della convergenza delle posizioni espresse dai vari gruppi parlamentari. Ne è la prova il fatto che il testo è stato approvato all'unanimità, salva l'astensione benevola del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Riproporre in questa fase le posizioni che ognuno di noi ha conservato nel proprio intimo significa riaprire la discussione con il conseguente pericolo di un rinvio. A questo riguardo sono del parere che sia opportuno concentrare la nostra attenzione sulle poche questioni rimaste aperte; in alcuni punti, infatti, si rende necessaria una ulteriore precisazione nel senso letterale del termine, in altri occorrono alcune integrazioni che, tuttavia, non devono snaturare il corpo del testo approvato dal Senato. Entrando rapidamente nel merito, vorrei affrontare alcuni particolari aspetti.

Per quanto riguarda la questione relativa alla formazione professionale ed all'apprendistato, non capisco per quale motivo si debba insistere sul punto, dal momento che, in base alla legge sulla formazione professionale, ampi poteri di intervento sono affidati a tale scopo alle regioni e alle imprese a ciò preposte. Non credo che una simile insistenza da parte di alcuni colleghi del gruppo della democrazia cristiana – non tutti – sia in alcun modo comprensibile.

Circa il problema della automazione, non possiamo tentare continuamente di introdurre elementi come la ripetitività. Abbiamo già parlato dei processi meccanizzati, abbiamo convenuto che il termine « automatizzato » include quello di « ripetitività ». Altrimenti, rischiamo di favorire tali e tante interpretazioni da ingenerare inutili confusioni.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, vorrei sottolineare che si tratta di un fatto di ordine complessivo, volendosi stabilire che per i consorzi non è consentito il cumulo, sarà necessario chiarire il significato di tale termine. In qualità di *ex* amministratori regionali sappiamo che esso si riscontra in presenza di due diversi contributi da parte dello Stato e delle regioni. Il divieto di cumulo comporterebbe l'incompatibilità di interventi pur differenziati a sostegno di imprese dotate di un impianto di una certa rilevanza e tali da richiedere, in presenza di un insufficiente intervento da parte dello Stato, un'azione integrativa da parte della regione. In tal caso, dunque, siamo in presenza di un cumulo che, tuttavia nasce da un intervento sostitutivo o integrativo rispetto a quello già compiuto.

Si tratta di questioni estremamente delicate, sulle quali non è opportuno insistere per evitare problemi di notevole rilievo.

Qualcosa di simile deve essere detto relativamente alla questione dell'edilizia, che indubbiamente esiste: sarebbe grave non rendersi conto del fatto che attualmente una impresa artigiana può avere fino a 20 dipendenti e che con questo provvedimento rischiamo di allontanarne 10 creando gravi problemi alle aziende, anche con riferimento al meccanismo degli appalti.

Per quanto riguarda una certa insistenza sul problema relativo all'articolo 9 e al titolo dell'articolo 10 – posizione assunta solo da una parte dei colleghi del gruppo democristiano –, invito a superare questa posizione di intransigenza. Nel corso di

questi dieci-dodici anni, durante i quali si è svolto il dibattito relativo a tale progetto di legge, il ricorso al sistema elettivo in quanto tale non è mai stato posto in discussione, fatto salvo il testo che porta come primo firmatario il nome del collega Righi. Se guardiamo al passato, risulta evidente che si tratta di questione consolidata, non riesco a capire perché si debbano riconsiderare aspetti delicati come questi, attorno ai quali abbiamo trovato un accordo e sui quali il Senato si è già espresso.

Mi sorprendo del fatto che il collega Righi voglia cancellare il secondo comma dell'articolo 5, dal momento che dopo ampie discussioni si è convenuto sull'opportunità di non modificare radicalmente il testo approvato dal Senato.

In sostanza, vorrei concludere che è bene andare avanti ed entrare nel merito dell'articolato perché, confrontandoci, troveremo sicuramente delle convergenze. È chiaro però che una materia come questa richiede da parte di tutti uno sforzo se non vogliamo ributtare tutto all'aria.

Questo è un provvedimento che si cala su una realtà in movimento quale l'impresa artigiana, articolata e differenziata per professionalità, categorie ed aree. Non ho dubbi che dopo alcuni anni questo progetto di legge dovrà essere modificato ma, se non troviamo oggi il modo di approvarlo rapidamente sulla base dell'impostazione concordata al Senato, rischiamo sul serio di mettere una croce sopra l'ipotesi di una legge-quadro che comunque in questo momento può rappresentare un contributo reale all'impresa artigiana.

GEROLAMO PELLICANÒ. Mi pare che dalla relazione e dagli interventi svolti finora sia emersa la necessità di apportare qualche emendamento al testo che ci è stato trasmesso dal Senato. Credo che abbiamo una esigenza, che è ripetuta da tutti ma che dobbiamo sempre ribadire, quella di cercare di fare presto, perché questo è un settore nel quale sono più giustificate le accuse di lentezza che vengono generalmente mosse al Parlamento.

Mi sembra che si siano messi abbastanza in evidenza i punti da modificare, come l'articolo relativo all'elezione. In proposito devo dire che non sono d'accordo sull'interpretazione pacifica che il collega Donazzon ha dato di ciò che è successo al Senato. Purtroppo quell'articolo è ambiguo, risultato della discussione confusa svolta al Senato. Per carità! Ognuno nelle aule parlamentari esprime la propria opinione con il voto, ma certamente quel voto non è stato frutto di una approfondita meditazione, tant'è vero che l'articolo non è chiaro. Si potrebbe pervenire a nominare le commissioni provinciali per l'artigianato, ma certamente occorre qualche sforzo d'interpretazione per la parte della composizione mancante e anche per l'ambiguità che c'è in ordine all'aspetto dell'elezione o nomina, che nel testo non è chiaramente previsto e facilmente individuabile. Così, mi sembra che siano positivi ulteriori approfondimenti della definizione di impresa artigiana.

A questo punto, visto che comunque sarà necessaria un'ulteriore lettura da parte del Senato, è opportuna una più esatta definizione per cercare di venire incontro anche alle esigenze, che in questi mesi sono state espresse da varie parti, di migliori approfondimenti in relazione a ciò che significano imprenditore artigiano e impresa artigiana. Per quanto riguarda l'articolo 2, credo che non debba essere posto alcun vincolo al fatto che l'iniziativa economica sia libera, e quindi nessuna nostalgia per ipotesi che debbono ritenersi superate. Da questo punto di vista il dibattito ha fornito sufficienti garanzie.

Mi pare che sia molto difficile esprimere una valutazione in una materia che sappiamo può nascondere nella successione delle parole e nella stessa punteggiatura anche questioni di natura sostanziale, per cui, nel ringraziare l'onorevole Righi per la relazione, sottolineo che è necessario conoscere le proposte di emendamento, rammaricandomi del fatto che non siano state rese note nell'ambito di una consultazione che oggi ci avrebbe consentito di rendere più spediti i nostri lavori. Comunque, poco male, perché c'è tempo

per recuperare. L'importante è che si faccia presto senza sacrificare minimamente la necessità di un approfondimento dei punti che, per generale ammissione, richiedono ulteriori messe a fuoco.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Intervengo molto brevemente per dare un riconoscimento all'onorevole Righi del prezioso lavoro svolto, non soltanto per la relazione ampia ed approfondita e per quanto emerso da essa, ma soprattutto per aver cercato, pur in presenza di diverse posizioni, di trovare il massimo di convergenza possibile, e quindi di enucleare, rispetto ad alcuni punti su cui si è potuto trovare una convergenza, quelli che rimangono ancora aperti e che vedono divise le diverse forze politiche.

Nell'essere consapevoli dell'importanza di pervenire il più rapidamente possibile all'approvazione della proposta di legge con le necessarie modifiche, proprio per non disattendere quanto è richiesto dall'ambiente, in sede di esame degli articoli e degli emendamenti faremo le sottolineature e prenderemo le posizioni che riteniamo importanti perché, visto che il provvedimento dovrà ritornare al Senato, è bene modificarlo nella misura più ampia. In particolare, per quanto riguarda il problema dell'elezione, mi sembra che ripristinare un accordo che fu trovato largamente nella Commissione del Senato non contrasti, collega Donazzon, con il fatto che al Senato, in aula, si votò in modo diverso. Con questo spirito faremo presenti i nostri punti di vista alla ricerca della massima convergenza e rapidità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti. Il mio sforzo è stato quello di mettere in evidenza il lavoro che è stato fin qui svolto sia pure in via informale e che tuttavia non ha portato ad unanimità di consensi su tutti i punti. Quindi, nella relazione ho rappresentato le questioni, con l'intenzione di non forzare. L'interpretazione che è stata data è forzante, perché avrei forzato se avessi dato per scontate alcune cose che in realtà non lo sono. Ho scelto di fare una relazione riproponendo tutta la tematica che è emersa nella presentazione delle diverse proposte di legge e nelle precedenti riunioni in sede referente, mettendo in evidenza, per il lavoro sia pure informale che è stato svolto, i punti sui quali c'è già un accordo. Non ho formalizzato gli emendamenti, ma lo posso fare rapidamente, perché quelli per la prima fascia (nell'ultima parte della relazione ho diviso i problemi in tre fasce) sono già sostanzialmente precisati.

Ho poi indicato una seconda fascia di questioni su cui, pur essendovi una maggioranza abbastanza ampia (lo dico in via informale, dopo aver consultato i colleghi), tuttavia ho messo in evidenza che sussistono divergenze, secondo me sarebbe stato molto più semplice dare per scontato che anche su quella fascia vi era una convergenza generale.

Per quanto riguarda gli altri punti, cito come esempio il discorso della questione edilizia. Dato che andiamo in una fascia molto ampia di proposte (da un numero minimo di sei ad un numero massimo di venti) non sono in grado di pronunciarmi; dovrei dire che mi rimetto alla Commissione, ma la richiesta che ho avanzato nella relazione è nel senso di proporre che, in via informale, tra i vari gruppi si trovi una posizione che indichi un *plafond* numerico soddisfacente.

Per quanto riguarda il discorso sui processi già automatizzati, sembrano ripetitivi, non vorrei che si dessero interpretazioni non rispondenti alla realtà: il concetto di ripetitività probabilmente va precisato meglio, ma è inerente all'automazione. Il lavoro artigiano è per sua natura ripetitivo in quanto si occupa sempre di uno specifico settore.

Per quanto riguarda il cumulo devo dire che non sono sorpreso di quanto ha detto il collega Donazzon; questo argomento non rappresenta un grave proble-

ma, perché è prassi consolidata che non vi sia cumulo per la stessa operazione, per la stessa materia, tra agevolazioni statali e regionali. A questo proposito vorrei anche il conforto del Governo, ma ripeto che questo non è un tema discriminante, avevo parlato di questo concetto poiché avevo raccolto indicazioni in quel senso: se si tratta di avere ulteriori precisazioni, chiedo anche la collaborazione dei colleghi, ma, in via informale, mi pare sia emersa la tendenza a non consentire il cumulo.

Per quanto riguarda il discorso del secondo comma dell'articolo 5, voglio precisare che non ho avanzato una richiesta di sottrazione, ma piuttosto di sostituzione, nel senso (e comunque la relazione è stata distribuita e pregherei di porre attenzione su questo argomento) che le ditte sono esentate dalla iscrizione automatica a registro, ritenendo sufficiente l'iscrizione all'albo. Questo è il senso dell'emendamento al secondo comma dell'articolo 5. Chiedo anche qui il conforto del Governo. Per venire incontro alla richiesta del collega Pellicanò, dico che, per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, mi sono praticamente rimesso alla Commissione, in quanto reintrodurre il parametro sollecitato anche dal collega Sacconi (il che costituirebbe effettivamente un dato di novità rispetto ai tradizionali parametri numerici) comporterebbe – come ho sottolineato nella relazione – una diversità applicativa, perché il rapporto tra la retribuzione e il valore aggiunto metterebbe in evidenza il grado di lavoro e di manualità che vi è nell'impresa artigiana, ma con gli attuali meccanismi fiscali e con la situazione che tutti conosciamo si avrebbero difficoltà nell'applicazione.

Fatte queste precisazioni ritengo di aver risposto anche, in certa misura, alle dichiarazioni dell'onorevole Donazzon, il quale ha affermato che da parte del relatore si sarebbero inseriti elementi pericolosi o forzature: questa definizione mi pare eccessiva perché mi sembra di aver svolto una relazione molto rispettosa.

Ringrazio nuovamente i colleghi che anche in questa circostanza hanno portato ulteriori contributi di chiarificazione. Devo dare atto dell'estrema attenzione con cui è stata ascoltata la relazione; comunque, dopo la sua distribuzione essa potrà essere letta con più calma, potremo accelerare i tempi e definire in sede formale gli emendamenti.

Vista la richiesta sollevata da più parti, mi impegno a formalizzare gli emendamenti sui quali ritengo si possa registrare una unità di consensi o una larga convergenza, rimettendomi, invece, alla Commissione per i punti che a mio avviso devono ancora essere definiti. In uno sforzo di sintesi mi adopererò per ridurre le tre fasce di emendamenti a due, rimettendomi alla Commissione soltanto per quelle parti che ritengo non abbiano trovato una effettiva convergenza.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor presidente, colleghi, anch'io mi associo nell'esprimere l'apprezzamento per il lavoro intelligente e paziente che ha compiuto il relatore, onorevole Righi. Mi pare che la relazione da lui esposta questa mattina possa essere giudicata come una sintesi positiva e costruttiva rispetto a quanto aveva detto in sede referente anche qualche settimana fa. Voglio dire che lo sforzo compiuto non è stato inutile, che ci accingiamo a varare questo provvedimento dopo aver coinvolto tutti i gruppi in un paziente lavoro teso al raggiungimento di una convergenza per l'individuazione di una soluzione accettabile.

Ritengo che si possa proseguire su questa linea affrontando gli ultimi nodi rimasti aperti ed accettando – penso di poterlo dire stante il grado di disponibilità complessiva – le risultanze dei voti che la Commissione vorrà esprimere.

L'intendimento espresso dal relatore nella sua replica di ridurre a due le fasce precedentemente enucleate in numero superiore sta ad indicare la possibilità di individuare una serie di emendamenti ampiamente condivisi, ciò facilite-

rà non poco il lavoro nella fase terminale, pur rimanendo prevedibilmente posizioni diverse ed articolate su un gruppo di emendamenti.

Confermo la posizione già espressa dal Governo, chiedendo per altro al presidente di avere a disposizione con congruo anticipo il testo degli emendamenti, infatti, stante la delicatezza della materia che stiamo trattando e volendo evitare una nuova lettura in questo ramo del Parlamento, vorrei poter studiare con attenzione le modifiche proposte per esprimere al momento della votazione definitiva un parere meditato e chiaro.

La posizione del Governo rimane quella di una piena disponibilità affinché gli emendamenti costruttivi vengano accolti ed il testo venga approvato. È suo preciso intendimento offrire, attraverso il superamento di logiche settoriali, strumenti di stimolo e di sostegno ad un settore che nell'attuale situazione di fatiscente ripresa dell'economia non può essere ristretto in confini troppo angusti.

Concludo dicendo che questo settore attende un segnale preciso dalle istituzioni, dal Governo e dal Parlamento. Credo che con un ulteriore sforzo si possa addivenire ad un testo lungimirante attraverso il superamento di alcuni aspetti, che riflettono posizioni non del tutto utili e demagogiche.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Propongo che sia scelta come testo base per la discussione la proposta di legge n. 1791.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO